

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: MARAN)

Roma, 4 giugno 2014

Sul disegno di legge:

(1455) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012*,
Approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, ricordato che il Protocollo in ratifica trae origine dalla decisione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009, concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative alla ratifica del Trattato di Lisbona, conseguenti al referendum negativo del 12 giugno 2008, e in relazione alla quale i Capi di Stato e di Governo hanno dichiarato che, all'atto della conclusione del successivo trattato di adesione all'UE, avrebbero introdotto le disposizioni della suddetta decisione in un apposito Protocollo;

ricordato che il 2 ottobre 2009 si è svolto il secondo referendum in Irlanda, con cui i cittadini irlandesi si sono espressi favorevolmente alla ratifica del Trattato di Lisbona, e che il 20 luglio 2011 il Governo irlandese ha sottoposto un progetto di Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, con particolare riguardo a diritto alla vita, famiglia, istruzione, fiscalità, sicurezza e difesa, che è stato poi firmato da tutti gli Stati membri il 13 giugno 2012 e che sarà allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), dopo che sarà stato ratificato da tutti i firmatari;

considerato che l'articolo 1 del Protocollo riguarda il diritto alla vita, alla famiglia e all'istruzione e stabilisce che, per l'Irlanda, nessuna disposizione del Trattato di Lisbona, che attribuisce uno *status* giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE o che riguardi lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, potrà pregiudicare in alcun modo l'ambito e l'applicabilità della tutela del diritto alla vita, alla famiglia e all'istruzione sanciti in varie disposizioni della Costituzione irlandese;

considerato che l'articolo 2 del Protocollo stabilisce che nessuna disposizione del Trattato di Lisbona modifica in alcun modo, per alcuno Stato membro, la portata o l'esercizio della competenza dell'Unione europea in materia di fiscalità;

rilevato, al riguardo, che la predetta disposizione si configura come una norma generale di carattere programmatico, diretta a ribadire che ogni nuova competenza che vorrà essere attribuita all'Unione europea in materia di fiscalità, dovrà essere conferita mediante un apposito accordo intergovernativo;

considerato che l'articolo 3 del Protocollo, in materia di sicurezza e difesa, ribadisce, nel primo paragrafo, i principi fondamentali cui deve ispirarsi l'azione

Al Presidente
della 3^a Commissione permanente
S E D E

dell'UE sulla scena internazionale, riprendendo integralmente la formulazione dell'articolo 21, paragrafo 1, del TUE;

considerato che nel secondo e terzo paragrafo dell'articolo 3 si riproduce la formulazione dell'articolo 42, paragrafo 1, del TUE, secondo cui la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune, e si ribadisce che essa non pregiudica la politica di sicurezza e difesa di ciascuno Stato membro;

considerato, infine, che il successivo quarto paragrafo dell'articolo 3 contiene una clausola di salvaguardia della politica di neutralità dell'Irlanda rispetto alle disposizioni del Trattato di Lisbona, mentre il quinto stabilisce che spetterà al singolo Stato membro decidere se partecipare o meno a un'operazione militare,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

Alessandro Maran